

Procedura Whistleblowing

Sommario

1. Obiettivi.....	2
2. I soggetti che possono presentare le segnalazioni.....	2
3. Ambito di applicazione oggettivo	2
4. Il soggetto gestore delle segnalazioni	3
5. Modalità operative	3
<i>Canale di segnalazione Interno</i>	3
A. Ricezione delle segnalazioni	3
Contenuto delle segnalazioni	4
B. Istruttoria e accertamento della segnalazione	4
C. Chiusura delle segnalazioni.....	5
<i>Canale di segnalazione esterno</i>	5
<i>Divulgazione pubblica</i>	5
6. Gestione dei conflitti di interesse.....	6
7. Garanzie e tutela.....	6
8. Sanzioni disciplinari e altri provvedimenti	7
9. Comunicazione, formazione e informazione.....	7
10. Protezione dei dati personali.....	7
11. Definizioni.....	8
12. Riferimenti normativi.....	8

Rev.	Motivo	Elaborato RSGQA	Verificato e Approvato DGE	Data
00	1° Emissione	Davide Piralli	Osvaldo Martinoli	11/12/2023

1. Obiettivi

La presente procedura disciplina il processo di ricezione e trattamento delle segnalazioni (c.d. *whistleblowing*) e le modalità di gestione della relativa istruttoria, ai sensi della normativa vigente applicabile e nel rispetto della protezione dei dati personali.

2. I soggetti che possono presentare le segnalazioni

La presente procedura si applica a FOMA Srl (di seguito denominata la Società), ovvero alle seguenti persone che segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo:

- lavoratori subordinati, compresi gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso aziende;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

3. Ambito di applicazione oggettivo

La disciplina stabilisce che sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse, l'integrità della Società, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene rapporti giuridici qualificati.

Tramite il canale Whistleblowing può essere segnalato quanto segue:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 e procedure aziendali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali, relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità del prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea

Sono escluse dall'ambito di applicazione tutte le fattispecie diverse da quelle sopra descritte, in particolare quelle riferite a interesse personale del segnalante, reclami o lamentele di natura personale o commerciale, rivendicazioni o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di

lavoro. In caso di segnalazioni infondate, fatte in malafede o con grave negligenza, la Società si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

4. Il soggetto gestore delle segnalazioni

La Società ha scelto di affidare la gestione delle segnalazioni ed ha incaricato per la gestione delle segnalazioni whistleblowing un Comitato di Esperti esterni in normativa whistleblowing, modelli organizzativi ex d.lgs.231/01 e sistemi di gestione, diritto dell'Unione e relazioni industriali e diritto del lavoro, con caratteristiche di autonomia, imparzialità e indipendenza rispetto ai processi che potrebbero essere oggetto di segnalazioni. Il Comitato viene indicato di seguito come "Gestore delle segnalazioni" o anche solo "Gestore" o "Comitato".

5. Modalità operative

I canali di segnalazione si distinguono in 3 fattispecie crescenti:

1. Canale di segnalazione interno all'ente;
2. Canale esterno gestito dall'ANAC;
3. Divulgazione pubblica

Canale di segnalazione Interno

Il processo di segnalazioni interne prevede sempre le seguenti fasi:

- A. Ricezione delle segnalazioni;
- B. Istruttoria;
- C. Chiusura delle segnalazioni;

A. Ricezione delle segnalazioni

La Società, al fine di garantire l'effettività del processo di segnalazione e fornire ampio ed indiscriminato accesso a tutti coloro che vogliono effettuare una segnalazione, ha messo a disposizione dei canali di comunicazione tra loro alternativi, quali:

- **segnalazione scritta:** attraverso posta raccomandata con ricevuta di ritorno da indirizzare a COMITATO WHISTLEBLOWING - STRETTAMENTE RISERVATA - presso Confindustria Novara Vercelli Valsesia — Corso Cavallotti, 25 - 28100 — Novara; è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno il destinatario indicato sopra.
- **segnalazione orale:** incontro de visu o contatto telefonico con il Comitato previo appuntamento richiedibile dal segnalante via e-mail (con conferma di ricezione) all'indirizzo whistleblowing@cnvv.it - le audizioni del segnalante in questo caso si potranno svolgere anche al di fuori dei locali aziendali.

Il personale che riceve una segnalazione al di fuori dei canali previsti deve trasmetterla senza indugio, in originale e con eventuali allegati, al competente Gestore delle segnalazioni, nel rispetto dei criteri della massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e

l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Il Gestore delle segnalazioni, al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. L'avviso deve essere inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione, in assenza la segnalazione sarà considerata non gestibile.

Contenuto delle segnalazioni

Il segnalante effettua le segnalazioni fornendo le informazioni di cui dispone, basate su fondati motivi e notizie veritiere. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata nel tempo e nel luogo, al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del soggetto competente. Le successive fasi di accertamento sono agevolate da segnalazioni dal contenuto preciso e dettagliato, quali a titolo esemplificativo:

- descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo, di luogo);
- elementi identificativi del segnalato (o dei segnalati) per quanto noti;
- indicazione di eventuali altre persone che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Il Gestore delle segnalazioni potrà prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ma solo se pienamente circostanziate. Nel caso di segnalazione anonima, il Gestore infatti valuterà se la stessa risulti puntuale, circostanziata e supportata da idonea documentazione, valuterà di conseguenza come sia opportuno trattarla (ad es. come ordinaria o richiedendo al segnalante di palesarsi).

B. Istruttoria e accertamento della segnalazione

L'obiettivo è quello di eseguire gli approfondimenti finalizzati ad accertare in modo oggettivo la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

Il Gestore avvierà una istruttoria per l'accertamento della segnalazione attraverso l'analisi delle informazioni e della documentazione ricevute, coinvolgendo le strutture aziendali o soggetti specializzati esterni (in questo caso previa intesa con la Direzione aziendale) in relazione all'oggetto della segnalazione; procederà se del caso all'audizione di soggetti interni o esterni.

Una volta completata l'attività di accertamento, qualora la segnalazione risulti fondata, il gestore procederà rivolgendosi alle figure apicali/agli organi/funzioni interne della Società e/o agli altri organi di amministrazione e controllo della Società, compreso l'Organismo di Vigilanza - se nominato – che appaiono competenti per dare seguito alla segnalazione; al Gestore infatti non compete alcuna valutazione e azione conseguente in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Fornirà successivamente, tramite i canali di comunicazione di cui ai punti precedenti, un riscontro al segnalante, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento. Tale riscontro sarà definitivo se l'istruttoria sarà terminata oppure sarà di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, se ancora non ultimata. Nell'ambito dell'istruttoria, il Gestore mantiene i rapporti con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.

In caso di segnalazione infondata, non circostanziata o irricevibile, il Gestore provvederà alla sua archiviazione.

C. Chiusura delle segnalazioni

Il Gestore delle segnalazioni esamina i risultati della fase di istruttoria e fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento e:

- qualora il contenuto della segnalazione dovesse essere confermato, demanda la definizione degli eventuali necessari provvedimenti alle funzioni competenti per tematica e nel rispetto del sistema di procure in vigore;
- qualora nel corso dell'accertamento (a prescindere dall'esito) dovessero emergere aree di debolezza e/opunti di miglioramento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, potrà richiedere l'attuazione delle necessarie azioni di miglioramento.

Canale di segnalazione esterno

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivo un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo;
- la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Infine, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha effettuato una segnalazione interna ed esterna senza alcun riscontro o seguito nei termini previsti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse ancor più grave rispetto al punto del canale esterno;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o omissioni ancor più gravi rispetto al punto del canale esterno;

6. Gestione dei conflitti di interesse

Ove i fatti segnalati dovessero riguardare il Gestore delle segnalazioni in via diretta o a fronte di ulteriori e differenti situazioni di conflitto di interesse, è responsabilità dello stesso dichiarare il conflitto e la segnalazione verrà inviata al Presidente del C.d.A.

7. Garanzie e tutela

A. Riservatezza

Tutto il Personale di Foma Srl, coinvolto a vario titolo nella gestione delle segnalazioni, è tenuto a garantire la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della segnalazione, nonché sulla identità dei soggetti segnalanti (ove comunicati) e segnalati.

B. Tutela del segnalante

Foma Srl garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante a partire dalla fase di ricezione della segnalazione, nel rispetto delle previsioni di legge.

Per le segnalazioni trasmesse attraverso la piattaforma informatica, la riservatezza della identità del segnalante (come anche del contenuto della segnalazione) è tutelata con le seguenti modalità:

- la piattaforma è rilasciata da un soggetto specializzato, terzo e indipendente;
- la piattaforma adotta la politica "no-log", non rileva cioè in alcun modo, diretto o indiretto, informazioni sulle modalità di connessione (ad esempio, server, indirizzo IP, mac address);
- la piattaforma garantisce elevati standard di sicurezza, impiegando algoritmi di cifratura avanzata e altri metodi di protezione da accessi non autorizzati;
- il segnalante, se lo ritiene, può indicare il proprio nominativo all'interno della sua Segnalazione o deciderne di rimanere anonimo.

Vedere per dettagli addendum al punto 13.

C. Tutela del segnalante da ritorsioni e discriminazioni

Nel rispetto della legge è vietata e sanzionata ogni forma di ritorsione o di discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati), a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno.

Qualora in particolare il segnalante in buona fede sia un dipendente, il Gestore (avvalendosi delle funzioni aziendali competenti) monitorerà lo svolgersi della vita lavorativa del dipendente per un periodo di 2 anni dalla data della segnalazione, per provare l'assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione conseguenti alla segnalazione stessa.

D. Tutela del segnalato

La Società richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e vieta atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno. Le garanzie di riservatezza fissate dalla procedura tutelano anche il segnalato. Il segnalato non verrà sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti con le procedure di legge e/o di contratto.

Il segnalato non potrà richiedere di conoscere il nominativo del segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. A ulteriore tutela del segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge.

8. Sanzioni disciplinari e altri provvedimenti

La Società prevede e adotta sanzioni disciplinari:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nei confronti del segnalato, per le responsabilità accertate;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla Procedura;
- nei confronti dei Dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. Riguardo ai Terzi (es. partner, fornitori, consulenti, agenti) valgono i rimedi e le azioni di legge.

9. Comunicazione, formazione e informazione

La Società fornisce e promuove nel tempo le necessarie azioni di informazione e formazione, ove necessario, rivolte alla popolazione aziendale, comprendendo lo stesso, sulla gestione delle segnalazioni e, in particolare, sull'utilità del processo; informa le rappresentanze sindacali sulla procedura da adottare in fase iniziale.

10. Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nell'ambito delle segnalazioni avverrà nel rispetto della vigente

normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Europeo UE 2016/679 (“GDPR”), nonché di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili, ed in conformità con la specifica informativa privacy resa agli interessati e accessibile sul sito web aziendale nell’apposita sezione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

11. Definizioni

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’ente privato, elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Segnalazione: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Personale: amministratori, i dirigenti, altri membri degli organi sociali e di vigilanza, il management e i dipendenti, terze parti non dipendenti quali business partner, fornitori, clienti, collaboratori, stagisti, società di revisione, consulenti e ogni altro soggetto che agisce per conto dell’organizzazione.

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata.

Gestione: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

12. Riferimenti normativi

- D. lgs n 24/2023 avente ad oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- Regolamento Europeo UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)